

**REGOLAMENTO (CE) N. 2061/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

dell'8 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che, per tener conto di determinati usi tradizionali in alcuni Stati membri, è necessario permettere che i vini aromatizzati possano essere elaborati anche a partire dai mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui all'allegato I, punto 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾;

considerando che la disposizione relativa alla proporzione minima di vino presente in un vino aromatizzato non è affatto controllabile nel caso di un vino arricchito proveniente da varie zone di produzione; che è quindi necessario adattare tale disposizione;

considerando che la definizione di un prodotto tradizionale come il Glühwein deve tener conto di alcuni sviluppi prodottisi nel settore; che occorre dunque vietare l'aggiunta d'acqua, fatta salva un'aggiunta d'acqua derivante da un'eventuale edulcorazione;

considerando che è necessario chiarire il testo della disposizione relativa ai trattamenti che possono essere utilizzati nell'elaborazione dei vari prodotti, fermo restando che, in assenza di regole comunitarie, gli Stati membri possono

applicare regole specifiche in questa materia nella misura in cui esse siano compatibili con il diritto comunitario;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1601/91 ⁽⁵⁾ e adattarlo riguardo a vari altri aspetti tecnici, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

i) il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

— ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti 5 e da 12 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁶⁾, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 ⁽⁷⁾ ed escluso il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati;

⁽¹⁾ GU n. C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 27 marzo 1996 (GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 30).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 1996 (GU C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 235), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 130) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14).;

⁽⁷⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 1).